

Assicurazione sulla vita
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

EUROVITA
Valore alle tue prospettive

Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Eurovita Unit Soluzione Più
Contratto Unit Linked (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 1 gennaio 2023
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - Servizio Clienti: + 39 035 80 32 572
sito internet: www.eurovita.it - email/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Eurovita S.p.A. appartiene al gruppo assicurativo denominato "Gruppo Eurovita" ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A.. L'Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. + 39 02 57441 - sito internet: www.eurovita.it - email/PEC: eurovita@legalmail.it. Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104.

Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato dall'Impresa riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Patrimonio netto dell'Impresa: Euro 605.123.324 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali: Euro 478.275.048).

Si rinvia al sito www.eurovita.it/chiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR).

Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 471.496.090.

Requisito patrimoniale minimo: Euro 212.173.240.

Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali:

-fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 643.279.016

-fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 511.694.217

Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 136%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni Principali

Prestazioni direttamente collegate al valore degli attivi contenuti nei fondi interni detenuti dall'Impresa

Le prestazioni previste dal contratto dipendono dal valore delle quote:

- del fondo interno Eurovita Soluzione Protetta o
- del fondo interno Eurovita Soluzione ESG classe A.

Il contratto prevede inoltre la presenza di un terzo Fondo Interno Assicurativo, denominato Eurovita Soluzione Conservativa classe C, non sottoscrivibile dal cliente, che l'Impresa utilizzerà esclusivamente come fondo di destinazione dell'operazione di switch automatico dal fondo interno Eurovita Soluzione Protetta nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni previste dal cosiddetto "Evento Liquidità", secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento del fondo Interno Eurovita Soluzione Protetta allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione o a seguito della scadenza del fondo Eurovita Soluzione Protetta, prevista il 30/11/2030.

Il valore delle prestazioni, considerate la variabilità del valore delle quote dei due fondi interni, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

I regolamenti del fondo interno Eurovita Soluzione Protetta e del fondo interno Eurovita Soluzione ESG classe A sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa www.eurovita.it.

Il Gruppo Eurovita integra i criteri di sostenibilità relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), nei propri processi di business, in particolare nel processo di investimento relativo alla selezione delle opportunità di investimento e nel monitoraggio del portafoglio attivi, coerentemente con quanto definito dal Gruppo, in materia di integrazione dei rischi

di sostenibilità, all'interno della "Politica di Investimento Sostenibile", che definisce nel dettaglio le regole e gli impegni che mirano al raggiungimento di un'elevata qualità complessiva degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di Investimento Sostenibile viene attuata tramite l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile, l'integrazione di criteri ESG nelle analisi finalizzate alle scelte di investimento, il monitoraggio e l'investimento in strumenti di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali e sociali (ad esempio Green bond e Social bond) e la mappatura dei fondi di case terze attraverso la condivisione con gli Asset Managers di una specifica due diligence che indagherà in merito all'integrazione di analisi ESG nei processi di investimento. L'engagement delle controparti riveste un ruolo decisivo nel piano d'azione della Politica di Investimento di Eurovita.

L'Impresa gestisce allo stesso tempo in maniera efficace i rischi di sostenibilità che potrebbero determinare potenzialmente impatti negativi sul valore dell'investimento.

Per "rischi di sostenibilità" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

L'Impresa considera i rischi ESG nelle proprie decisioni di investimento attraverso l'adozione di criteri qualitativi e quantitativi, tra cui l'utilizzo di un punteggio ESG fornito da una primaria società di ricerca ESG. Questi criteri consentono di valutare la resilienza degli investimenti all'esposizione ai rischi ESG nel lungo termine. L'Impresa ritiene che l'analisi dei rischi ESG consenta una percezione dei rischi più completa e, come suggerito dalla letteratura e dalle recenti dinamiche di mercato, sia in grado di generare nel medio lungo termine, performance competitive e al contempo mitigare il rischio finanziario.

Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web dell'Impresa www.eurovita.it.

Il prodotto finanziario promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2019/2088. E' presente nel prodotto un'opzione di investimento che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2019/2088 e che, pur non avendo un obiettivo sostenibile, investe una quota minima in attività economiche sostenibili di tipo ambientale e sociale considerando anche i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di carattere ambientale e sociale/governance. Il prodotto non tiene pertanto conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Reg. UE 2020/852. Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Maggiori informazioni sui fattori di sostenibilità per il fondo interno collegato al prodotto che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2019/2088, ossia Eurovita Soluzione ESG, sono contenuti nei modelli di informativa precontrattuale sulla sostenibilità predisposti dall'Impresa e allegati al KID del fondo.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa pagherà ai Beneficiari un importo pari al controvalore del contratto, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età di riferimento evento dell'evento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,05%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

L'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni è effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la notifica del decesso dell'Assicurato (c.d. giorno di riferimento dell'operazione).

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota secondo quanto previsto dal Regolamento dei fondi interni.

Prestazioni accessorie e/o complementari

Il prodotto non prevede prestazioni accessorie e/o complementari.

Inoltre, in corso di contratto, il Contraente può modificare i termini del contratto, mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

Switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch totale delle quote dal fondo interno Eurovita Soluzione Protetta al fondo interno Eurovita Soluzione ESG classe A o viceversa trasferendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nel nuovo fondo interno scelto dal Contraente.

L'operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

Si precisa che nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento del fondo Interno Eurovita Soluzione Protetta allegato alle Condizioni di assicurazione - Evento Liquidità -, l'Impresa procederà con l'esecuzione dell'operazione di switch automatico dal fondo interno Eurovita Soluzione Protetta a favore del fondo interno Eurovita Soluzione Conservativa classe C.

Soluzione di rendita

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia un'età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto totale o una parte di esso in rendita, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un'esigenza previdenziale.

L'Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di conversione del valore di riscatto in rendita ricevuta dal Contraente sul singolo contratto.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti soluzioni di rendita:

- rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 3.600.

La rendita annua vitalizia sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

Le condizioni di rivalutazione (da applicare alle rendite) saranno definite all'epoca della conversione del capitale in rendita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella sezione "Quali sono le prestazioni?". Inoltre non è assicurabile il soggetto che al momento della decorrenza del contratto abbia un'età inferiore ai 18 anni o un'età superiore ai 80 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa, liquiderà ai Beneficiari il solo controvalore delle quote, qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto salvo casi specifici indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
- avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- sia causato da:
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra o insurrezioni;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Che cosa devo fare in caso di evento?	<p>Denuncia: La richiesta di liquidazione delle prestazioni deve essere inoltrata ad Eurovita S.p.A. Ufficio Riscatti Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano tramite il modulo richiesta di liquidazione (disponibile sul sito www.eurovita.it) sottoscritto da tutti i Beneficiari in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);- indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;- indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari. <p>Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari;- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/ pegno;- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione testamento conosciuto valido e non impugnato;- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;- in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio. <p>Solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte:</p> <ul style="list-style-type: none">- modulo Relazione del Medico sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario;- in caso di decesso per incidente: verbale dell'Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell'incidente e chiusura delle indagini. <p>La documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.</p> <p>Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.</p> <p>Erogazione della prestazione: l'Impresa esegue il pagamento della prestazione entro venti giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa, previo accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'Impresa, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none">- quando esista malafede o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;- quando non esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>I premi iniziali, al netto di eventuali costi, verranno investiti in quote di uno dei due fondi interni, Eurovita Soluzione Protetta o Eurovita Soluzione ESG classe A, secondo la scelta del Contraente. Al momento della sottoscrizione del modulo di PropostaPolizza o Proposta, è previsto il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico iniziale in un'unica soluzione. Il Contraente, trascorsi 2 mesi dalla decorrenza del contratto, ha facoltà di versare premi aggiuntivi, che l'Impresa investirà nel fondo presente nel contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione, purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 2 anni, incrementando il numero delle quote acquisite nel</p>
---------------	---

Premio	<p>contratto. I premi dovranno essere corrisposti esclusivamente dal Contraente tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A..</p> <p>Gli importi minimi e massimi di premio sono: - Premio unico iniziale: min. Euro 15.000 - Premio unico aggiuntivo: min Euro 1.000</p> <p>Non è ammessa retrodatazione della valuta. La data di pagamento è quella di valuta del versamento, purché l'Impresa abbia l'effettiva disponibilità della somma.</p>
Rimborso	L'Impresa rimborserà al Contraente l'importo del premio versato in caso di esercizio del diritto di revoca o nel solo caso in cui la richiesta di recesso pervenga all'Impresa entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza, come indicato alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?"
Sconti	Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura assicurativa prevista ha inizio dalle ore 24:00 della data indicata nel Modulo di Proposta Polizza o nella Lettera di Conferma inviata al Contraente quale data di decorrenza, coincidente con la data di investimento del premio. La copertura non ha una durata prefissata, ma termina al momento dell'estinzione del contratto stesso (che avviene a seguito di esercizio del diritto di recesso, riscatto totale del contratto o decesso dell'Assicurato).
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>A seconda dell'Intermediario di riferimento, il Contraente può revocare la proposta fino alla data di decorrenza del contratto, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal Contraente entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano.</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il controvalore delle quote del fondo interno.</p> <p>Il controvalore delle quote attribuite al contratto è determinato con riferimento al primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta di recesso (c.d. giorno di riferimento dell'operazione).</p> <p>Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.</p>
Risoluzione	La risoluzione del contratto non trova applicazione in questa tipologia contrattuale.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente può richiedere, a partire dal secondo giorno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto.</p> <p>Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi di riscatto.</p> <p>Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto dal Regolamento dei fondi interni Eurovita Soluzione Protetta ed Eurovita Soluzione ESG classe A.</p> <p>Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, con le medesime modalità previste per il riscatto totale, purché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 15.000. A seguito del riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi/penali di riscatto e delle eventuali imposte di legge. Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo fisso.</p> <p>Il valore di riscatto, considerati la variabilità del valore delle quote ed i costi applicati, non è pre-determinato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.</p>
---------------------------------------	--

Valori di riscatto e riduzione	Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto. Il contratto non prevede riduzioni.
Richiesta di informazioni	Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad investitori Retail, Professionali e Controparti Qualificate. E' destinato ad investitori che perseguono un obiettivo di crescita del capitale investito e che sono in grado di tollerare almeno perdite limitate del capitale. Il prodotto nello specifico risponde anche alle esigenze di pianificazione successoria e di beneficio fiscale. E' presente un'opzione di investimento sottostante il presente prodotto finanziario adatta ad investitori che hanno preferenze di sostenibilità, ossia a coloro che intendono integrare le proprie attività economiche con investimenti sostenibili (con quota minima del 20%) di tipo ambientale e/o sociale e/o con investimenti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di carattere ambientale e/o sociale/governance. La quota minima in attività economiche con investimenti sostenibili e ecosostenibili verrà riproporzionata in funzione della configurazione di investimento scelta dal cliente al momento della sottoscrizione del prodotto. La tipologia di prodotto e le scelte di investimento sono adeguate, a fronte della consulenza prestata dall'intermediario, per una Clientela che abbia un livello almeno base di conoscenza ed esperienza. Il prodotto può essere rivolto ad investitori con differenti propensioni al rischio, in funzione delle diverse opzioni di investimento sottoscrivibili.

Questo prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, senza limitazioni in termini di profilo occupazionale o situazione familiare.



Quali costi devo sostenere?

Si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) per l'informativa dettagliata sui costi.

In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenziano i seguenti costi:

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto totale potrà essere convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile a cui saranno applicati i seguenti costi:

Frazionamento	Costo erogazione rendita (su ciascuna rata)	Trattenuto sul rendimento
Mensile	1,25%	1,00%
Trimestrale	1,25%	1,00%
Semestrale	1,25%	1,00%
Annuale	1,25%	1,00%

In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenzia di seguito la quota parte dei costi che l'Impresa retrocede all'intermediario:

Costi di intermediazione: 38,46%

La percentuale indicata rappresenta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il valore del contratto è strettamente collegato dal valore delle quote dei fondi in cui è investito il premio e conseguentemente sia il valore della prestazione sia il valore di riscatto potrebbero anche essere inferiore ai premi versati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
-----------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Avviando il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando quella che potrebbe essere la decisione del giudice.</p> <p>Il ricorso all'ACF può essere proposto personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it.</p> <p>Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazione da parte dell'Impresa obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; - liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell' Impresa dei suddetti obblighi. <p>Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa dell'Impresa e alle quali l'esponente abbia aderito; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'Impresa al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'Impresa abbia comunicato all'esponente le proprie determinazioni. <p>Il diritto di ricorrere all'ACF è sempre esercitabile.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET o dalla normativa applicabile.</p>
---	---

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Le informazioni riportate in questa sezione fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l'Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.</p> <p>Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d'Impresa</p> <p><u>Regime fiscale dei premi</u></p> <p>Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità prelevata dall'Impresa direttamente dal premio stesso.</p> <p>Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato sia fiscalmente a carico del Contraente.</p> <p>I premi versati dal Contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall'Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961).</p> <p><u>Regime di tassazione delle somme percepite</u></p> <p><u>Caso morte</u></p> <p>Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni.</p> <p>Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>È quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L'aliquota è ridotta del 51,92% per la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><u>Caso vita</u></p> <p>Le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano</p>
--	--

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><i>Imposta di bollo</i></p> <p>Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l'anno (c.d. Documento Unico di Rendicontazione), sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.</p> <p>L'imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di € 14.000 se il Contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.</p> <p>Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza.</p> <p>Tassazione per i soggetti nell'esercizio dell'attività d'Impresa</p> <p>Nel caso in cui il Contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'Impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d'Impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell'Impresa.</p>
--	---

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.